

Regolamentazioni tecniche e procedurali relative alla prequalifica di FPSS per la fornitura di potenza di regolazione secondaria

Indice

Preambolo	2
1 Richiesta di prequalifica e obblighi di collaborazione dell'FPSS	2
2 Estensione della prequalifica	2
3 Ampliamenti del campo di validità della prequalifica	3
4 Svolgimento della procedura di verifica da parte di terzi	3
5 Conferma del superamento della prequalifica mediante attestato	3
6 Prolungamento della validità di un attestato; procedura semplificata	3
7 Mancato superamento di una verifica	3
8 Requisiti tecnici	4
9 Modifica delle condizioni di prequalifica	4

Preambolo

Il Contratto quadro, la cui stipulazione costituisce la premessa per la partecipazione di FPSS (fornitori di prestazioni di servizio relative al sistema) a gare di appalto di prestazioni di servizio relative al sistema (PSS) indette da Swissgrid, prevede che Swissgrid disciplini in modo autonomo la procedura di prequalifica e renda note le rispettive regolamentazioni pubblicandole sul proprio sito web. Nel seguito vengono riepilogate le regolamentazioni procedurali rilevanti ai fini della prequalifica di FPSS per la fornitura di potenza di regolazione secondaria. Tali regolamentazioni vanno messe in relazione con il contenuto del Contratto quadro (in particolare per quanto concerne la definizione di taluni termini).

1 Richiesta di prequalifica e obblighi di collaborazione dell'FPSS

La prequalifica presuppone l'inoltro di una richiesta scritta da parte dell'FPSS mediante gli appositi moduli a disposizione sul sito web di Swissgrid. Nella richiesta, l'FPSS è tenuto a rispondere a domande supplementari rilevanti ai fini della prequalifica. Swissgrid ha inoltre la facoltà di esigere dall'FPSS la presentazione di ulteriori prove determinanti.

I requisiti tecnico-operativi per la fornitura di potenza di regolazione secondaria sono formulati nei rispettivi documenti di prequalifica disponibili sul sito web di Swissgrid. Trovano di volta in volta applicazione le condizioni di prequalifica valide al momento dell'inoltro della richiesta. Qualora durante la procedura di prequalifica dovessero entrare in vigore nuove condizioni, per il conferimento dell'attestato fanno stato queste ultime. Nell'ambito della procedura di prequalifica, l'FPSS deve altresì illustrare i processi attraverso i quali viene attivata la potenza di regolazione rispettivamente chiesta la fornitura di energia di regolazione. L'attestato può essere rilasciato soltanto se tali processi sono descritti con sufficiente chiarezza.

2 Estensione della prequalifica

La prequalifica di un FPSS avviene di volta in volta con riferimento a una determinata prestazione di servizio relativa al sistema e a uno specifico pool di unità di produzione. Anche una singola unità di produzione può essere prequalificata come pool ai sensi di tale procedura.

Conformemente alle disposizioni del Contratto quadro, la prequalifica ha luogo nel quadro di una procedura a due livelli. Innanzitutto occorre fornire la prova che le unità di produzione previste per la fornitura delle prestazioni di servizio relative al sistema in questione soddisfano i requisiti tecnici per l'erogazione della rispettiva PSS.

L'FPSS deve fornire tale prova sottoponendo le proprie unità di produzione ai test secondo i documenti pubblicati sul sito web di Swissgrid nonché le procedure e condizioni previste dalle presenti regolamentazioni relative alla prequalifica e mettendo a disposizione di Swissgrid i protocolli di ispezione e misurazione. Tale prova comprende in particolare un test della capacità di regolazione secondaria dell'unità di produzione. Sulla scorta di questi documenti, Swissgrid verifica l'idoneità dell'unità di produzione. Se quest'ultima soddisfa i requisiti tecnici, Swissgrid ne convalida per iscritto la conformità attraverso il rilascio di un attestato. In caso di inadempimento dei requisiti motiva invece il mancato conferimento dell'attestato.

La disponibilità di almeno un'unità di produzione tecnicamente prequalificata nel pool dell'FPSS è tuttavia soltanto una condizione indispensabile, ma non sufficiente per la prequalifica. L'FPSS che desidera mettere a disposizione le proprie unità di produzione, e che non deve necessariamente coincidere con il GCE, è tenuto a dimostrare di ottemperare anche a tutti gli altri requisiti. Pure l'adempimento di queste condizioni viene verificato da Swissgrid, che in caso di esito positivo conferma l'idoneità attraverso il rilascio di un attestato scritto. La durata di validità della prequalifica di un pool risp. di un FPSS non può essere superiore a quella della prequalifica tecnica di ciascuna unità di produzione appartenente al pool.

La durata di validità dei summenzionati attestati ammonta ad al massimo 5 anni. Essa termina tuttavia nel momento in cui i criteri di prequalifica subiscono una modifica materiale, a partire dal quale è previsto un periodo di transizione che di norma dev'essere di 6 mesi dalla fine del periodo della gara di appalto, durante il quale l'FPSS viene informato in merito alla citata modifica.

Gli interlocutori per la prequalifica di unità di produzione possono essere il GCE o l'FPSS. Se la responsabilità della prequalifica di unità di produzione è assunta dall'FPSS, lo stesso deve ottenere le necessarie procure dal GCE.

Di norma Swissgrid prende una decisione entro 25 giorni lavorativi dal momento in cui entra in possesso di tutta la documentazione che il richiedente è tenuto a fornire. Swissgrid può derogare a tale termine soltanto in circostanze straordinarie che deve motivare per iscritto.

3 Ampliamenti del campo di validità della prequalifica

È possibile estendere a ulteriori unità di produzione il campo di validità di una prequalifica; in tal caso la procedura qui descritta trova applicazione in forma semplificata. Se un'unità di produzione già tecnicamente prequalificata deve essere integrata in un pool esistente, va verificato soltanto l'adempimento dei requisiti organizzativi e di altre condizioni, ma non di quelle tecniche. Anche in questo caso la durata di validità della prequalifica di un pool risp. di un FPSS non può essere superiore a quella della prequalifica tecnica di ciascuna unità di produzione appartenente al pool.

4 Svolgimento della procedura di verifica da parte di terzi

Swissgrid può affidare l'esecuzione della verifica o di parti della stessa a un fornitore di servizi titolare di una procura che dispone della necessaria competenza specialistica. Quest'ultimo può tutelare anche tutti i diritti spettanti a Swissgrid in relazione alla verifica ed è inoltre tenuto ad adempiere tutti i relativi obblighi.

5 Conferma del superamento della prequalifica mediante attestato

Conformemente alle disposizioni del Contratto quadro, dopo il superamento della verifica, Swissgrid rilascia un attestato con il quale si conferma che l'FPSS adempie i requisiti tecnico-organizzativi per la messa a disposizione della relativa prestazione di servizio relativa al sistema.

6 Prolungamento della validità di un attestato; procedura semplificata

La validità di un attestato può essere prolungata su richiesta dell'FPSS. Se questi dimostra che dall'ultima verifica non sono subentrato modifiche sostanziali, Swissgrid può verificare l'adempimento dei requisiti nell'ambito di una procedura semplificata. Il prolungamento della validità di un attestato in base alla procedura semplificata può essere richiesto al più presto 3 mesi prima della scadenza della validità dell'attestato originario.

7 Mancato superamento di una verifica

Se da una verifica di una richiesta risulta che l'FPSS risp. le unità di produzione previste per il pool di questo FPSS non soddisfa/soddisfano i requisiti tecnico-organizzativi concernenti la rispettiva prestazione di servizio relativa al sistema, non viene rilasciato alcun attestato. Qualora in passato sia già stato emesso un attestato, lo stesso perde validità al momento della constatazione del mancato adempimento dei requisiti. Se le lacune sono soltanto di lieve entità, a propria discrezione Swissgrid può dichiarare temporaneamente valido un attestato finché l'adempimento dei requisiti di prequalifica non viene nuovamente dimostrato. A tale scopo Swissgrid fisserà all'FPSS un congruo termine per fornire tale prova. Se l'FPSS non vi provvede entro il termine previsto, l'attestato perde completamente validità in modo automatico. Ulteriori dettagli e conseguenze giuridiche sono disciplinati nel Contratto quadro.

Un attestato perde altresì validità nel momento in cui diventa effettiva la disdetta del relativo Contratto quadro.

8 Requisiti tecnici

I requisiti tecnici sono indicati nei documenti di prequalifica pubblicati sul sito web di Swissgrid.

9 Modifica delle condizioni di prequalifica

Qualora le condizioni di prequalifica dovessero subire delle modifiche materiali, Swissgrid informerà per iscritto gli FPSS prequalificati in merito, fissando loro un termine entro il quale dovranno dimostrare di adempiere anche le condizioni di prequalifica modificate. Tale termine dev'essere di norma di 6 mesi dalla fine del periodo della gara di appalto, durante i quali l'FPSS viene informato in merito alla citata modifica. In mancanza della summenzionata prova, la validità degli attestati decade allo scadere del termine.

Suddetto termine può essere ridotto

1. per motivi legati alla sicurezza del sistema o altre esigenze imperative, oppure
2. se tutti gli FPSS prequalificati e tutte le aziende che hanno già presentato una corrispondente richiesta concordano con le modifiche.